

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2015, n. 18-942

Approvazione Protocollo Operativo tra Ministero della Giustizia, Regione Piemonte, Anci Piemonte, Tribunale di Sorveglianza di Torino, Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la legge n. 354 del 1975 ed il D.P.R. n. 230/2000, in particolare all'art. 4 concernente il coordinamento degli interventi tra sistema penitenziario e del territorio;

vista la legge n. 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

vista la Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28, "Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale";

vista la legge 26 ottobre 2010 n. 199 "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno";

vista la legge 9/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri";

vista la legge 94/2013 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena";

visto il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope per prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive integrazioni;

viste, in particolare, le modifiche in materia introdotte recentemente, riportate nella legge 10/2014 all'art. 2, che prevede l'ampliamento delle possibilità di ricorso al lavoro di pubblica utilità, per le persone detenute con problemi di dipendenza da sostanze, quale pena alternativa alla detenzione;

considerato che, in regime di privazione della liberta' personale, la dipendenza da sostanze è sicuramente uno dei settori di intervento che comporta ambiti di connessione tra il sistema sanitario, il sistema sociale ed il sistema dell'esecuzione penale, dove, riconfermando il diritto alla cura nel rispetto della centralità della persona, si individuano risposte concrete all'urgenza del bisogno espresso, tenendo conto della complessità della problematica;

tenuto conto che la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004 "norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede, all'art. 51 attività di promozione regionale per le persone detenute ed ex detenute;

considerato, altresì, che la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" prevede, all'art. 33, il sostegno all'inserimento lavorativo anche di soggetti sottoposti a misure restrittive della liberta' personale;

vista la legge n. 241/90 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che prevede al comma 1) che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato che si ritiene importante, nell’attuale fase del sistema penitenziario, consolidare le intese a vario titolo e da tempo intercorrenti tra il Provveditorato Regionale del Piemonte e della Valle D’Aosta e Regione Piemonte, attraverso la strutturazione di ulteriori forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo ancora più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale;

ritenuto necessario dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa fin qui citata, con particolare attenzione ai percorsi di riabilitazione e risocializzazione dei soggetti con diagnosi di dipendenza, anche attraverso specifici programmi di recupero;

ritenuto, altresì, necessario implementare sul territorio regionale percorsi di inclusione sociale, con particolare attenzione al lavoro esterno anche a titolo di volontariato e con particolare riferimento alle logiche della giustizia riparativa;

visto lo schema di protocollo operativo tra Ministero della Giustizia, Regione Piemonte, ANCI Piemonte, Tribunale di Sorveglianza di Torino, Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ravvisata la necessità di procedere alla stipula e alla relativa sottoscrizione del sopraccitato protocollo tra Regione Piemonte, Ministero della Giustizia, ANCI Piemonte, Tribunale di sorveglianza di Torino e Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di promuovere il superamento del sovraffollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio regionale ed alla realizzazione di interventi integrati finalizzati a sostenere percorsi di inclusione sociale, con una particolare attenzione alle persone detenute con problematiche di dipendenza.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

vista la legge n. 354 del 1975;

visto il D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990;

vista la legge n. 241/90;

vista la legge n. 328/2000;

vista la legge n. 199 del 26/10/2010;

vista la legge 9/2012;

vista la legge 94/2013;

vista la legge 10/2014;

vista la L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004;

vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008;

vista la L.R. n. 28 del 2 dicembre 2009;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, lo schema di protocollo operativo tra Ministero della Giustizia, Regione Piemonte, ANCI Piemonte, Tribunale di sorveglianza di Torino e Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di delegare il Presidente della Regione Piemonte alla sottoscrizione del predetto Protocollo;
- di delegare le Direzioni competenti per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGIONE PIEMONTE

ANCI PIEMONTE

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

**GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE
A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

- Considerato che le parti impegnate nel presente Accordo ritengono fondamentale nell'attuale fase del sistema penitenziario italiano consolidare le intese a vario titolo e da tempo intercorrenti fra il Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle D'Aosta e la Regione Piemonte, prevedendo forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo ancor più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale;
- Visto il D.P.R. 309/90 e s.m.i. – Testo Unico in materia di stupefacenti;
- Visto l'art. 15 della Legge n. 241/90 in tema di accordi pubblici;
- Richiamato il D.P.C.M. del 01/04/2008 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30/05/2008;
- Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2008 n. 34 recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- Vista la Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28, "Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale";
- Vista la Legge 26.10.2010 n. 199 recante "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene non superiori a diciotto mesi";
- Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria";

Il Ministro della Giustizia, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente dell'ANCI Piemonte, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stipulano il presente accordo finalizzato a sostenere l'incremento dei percorsi di inclusione sociale a favore dei soggetti sottoposti a privazione o limitazione della libertà e dei progetti di pubblica utilità.

ART. 1
MISURE FINALIZZATE AL RECUPERO ED AL REINSERIMENTO DI DETENUTI CON
PROBLEMI LEGATI ALLA TOSSICODIPENDENZA

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di tossicodipendenza primariamente rivolti alla riabilitazione ed alla risocializzazione di tali soggetti, anche attraverso specifici programmi di recupero, le parti si impegnano reciprocamente a:

- favorire la collaborazione fra i propri servizi (ASL – Dipartimenti e Servizi Dipendenze, Aziende Ospedaliere, Istituti Penitenziari e Uffici di Esecuzione Penale Esterna) e gli ulteriori servizi del territorio deputati all'accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per la predisposizione di percorsi finalizzati al reinserimento sociale;
- individuare congiuntamente, nell'ambito della collaborazione interistituzionale, i soggetti tossicodipendenti potenzialmente idonei all'inserimento nell'ambito di un percorso terapeutico;
- considerare come presi in carico i soggetti attualmente presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità diversa, contenendo invece l'ingresso di altri detenuti da fuori Regione, in modo da contribuire ad arginare contemporaneamente il fenomeno del sovraffollamento negli Istituti Penitenziari piemontesi;
- predisporre un apposito piano di azione regionale finalizzato alla definizione delle modalità e delle prassi operative per favorire l'applicazione delle misure alternative speciali per consentire l'attivazione di percorsi terapeutici rivolti alla popolazione detenuta che presenti problematiche correlate alle dipendenze patologiche.

In particolare

- la Regione Piemonte si impegna, in accordo con gli altri Enti locali territorialmente coinvolti, ad individuare Comunità residenziali anche a sfondo terapeutico, idonee ad ospitare detenuti in misura alternativa per arresti domiciliari e/o affidamento in prova ai servizi sociali, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica;
- il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (Provveditorato Regionale del Piemonte e della Valle D'Aosta) si impegna in totale continuità con le prassi contemplate dalla vigente normativa e da tempo adottate a non inserire in provvedimenti di trasferimento i detenuti individuati per l'inserimento comunitario, fatte salve eccezionali motivazioni, ed a potenziare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende, progetti condivisi con la Regione Piemonte e con gli Enti territoriali finalizzati alla realizzazione di quanto sopra già descritto;
- il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino si impegna a favorire la fissazione delle udienze per la trattazione dei casi, analizzando con carattere di urgenza le istanze per le quali sia già predisposto specifico programma terapeutico, prevista e verificata la possibilità di ingresso in comunità terapeutica.

ART. 2

INSERIMENTI PER IL LAVORO ALL'ESTERNO E LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Al fine di implementare sul territorio regionale i percorsi di inclusione sociale, con particolare riguardo al lavoro esterno, anche a titolo volontario e con riferimento alle logiche di giustizia riparativa, come previsto dalla recente riforma dell'art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario, la Regione Piemonte e l'ANCI Piemonte si impegnano a promuovere ed incentivare presso i Comuni della Regione la sottoscrizione di appositi accordi volti al sostegno delle attività a favore delle vittime di reato, che potranno vedere la compartecipazione del Ministero della Giustizia, anche attraverso finanziamenti della Cassa delle Ammende.

ART. 3

SOSTEGNO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Le parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta l'unica esperienza penale possibile, e concordano nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento della persona ristretta nel tessuto socio-economico esterno.

Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidivare in reati e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato una condanna penale detentiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con le Istituzioni Locali ed i soggetti della società civile.

A tal fine le parti intendono sostenere progetti ed azioni finalizzate all'accoglienza del detenuto nel territorio di residenza attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro, in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. La Regione e l'ANCI Piemonte si impegnano a sensibilizzare gli altri Enti locali ed i soggetti del Terzo Settore, ad individuare luoghi di domicilio per i detenuti che ne siano privi al fine di permettere loro di avere accesso alle misure alternative.

Il Provveditorato, la Regione, i singoli Istituti penitenziari e gli UEPE si impegnano, in collaborazione con gli Enti Locali, a sottoporre alla Cassa delle Ammende il co-finanziamento di progetti che possano consentire l'accesso alle misure alternative di coloro che per situazione sociale, familiare ed economica non sono nelle condizioni di esservi ammessi. Sotto tale profilo la Regione si impegna, anche utilizzando le reti di volontariato presenti sul territorio e già coinvolte in progetti in corso, a definire strumenti e percorsi per la realizzazione nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente protocollo di esperienze progettuali di questo tipo diffuse nel territorio regionale.

Al fine di limitare l'affollamento delle strutture penitenziarie della Regione, l'Amministrazione penitenziaria centrale ed il Provveditorato si impegnano a evitare, salvo eventuali situazioni del tutto eccezionali, il trasferimento di detenuti nei posti delle strutture detentive presenti nella Regione che si dovessero liberare a seguito del più ampio accesso alle misure alternative ottenuto grazie agli strumenti adottati con il presente protocollo.

**ART. 4
STRUMENTI OPERATIVI**

Al fine dell'attuazione del presente protocollo sarà istituito un tavolo tecnico tra Regione Piemonte, Provveditorato Regionale, Tribunale di Sorveglianza, Garante Regionale per la definizione delle procedure operative da attuarsi presso i rispettivi servizi del territorio. Al tavolo potranno essere invitati altri soggetti istituzionali ed associativi idonei al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.

**ART. 5
PROGRAMMAZIONE**

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, le Parti si impegnano, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a condividere le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza oggetto del presente Accordo, al fine di elaborare una progettazione comune che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso, degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo, dei percorsi trattamentali interni agli Istituti, delle opportunità di lavoro presenti all'interno ed all'esterno degli Istituti e del lavoro o dei progetti di pubblica utilità, al fine di realizzare interventi mirati e finalizzati all'umanizzazione della pena, ad aumentare le opportunità di attività all'interno delle strutture, ad implementare l'accesso alle misure alternative, a ridurre il numero dei detenuti e favorire il loro reinserimento sociale.

**ART. 6
DURATA**

Il presente protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed è suscettibile di rinnovo tra le parti.

**ART. 7
MONITORAGGIO**

Il tavolo tecnico, di cui all'art. 4, assicura altresì la definizione delle procedure di monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo.

li _____

Il Ministro della Giustizia _____

Il Presidente della Regione Piemonte _____

Il Presidente dell'ANCI Piemonte _____

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino _____

Il Garante Regionale delle persone sottoposte a
Misure restrittive della libertà personale _____